

Allegato 1

Nota congiunta esplicativa su cessazioni e cambi di appalto

Ai lavoratori aventi titolo in forza alla data di stipulazione del presente accordo, che cessino dal servizio prima della corresponsione dell'importo una tantum, quanto spettante verrà erogato con le competenze di fine rapporto.

L'onere della corresponsione del compenso è del datore di lavoro alle cui dipendenze il lavoratore si trovi alla prevista data di pagamento, fatta salva l'attribuzione dell'onere al datore di lavoro interessato dallo specifico caso di cui al precedente comma. È comunque fatto salvo il diritto di rivalsa ed eventuali diversi accordi relativi all'onere di corresponsione dell'importo stipulati tra imprese impegnate, nel periodo considerato, nella procedura di avvicendamento nella gestione dell'appalto ai sensi dell'art. 6 dei CCNL 10/07/2016 e 06/12/2016.

Le parti assumono l'impegno di regolare con apposita disposizione i rapporti derivanti da oneri contrattuali anche sopravvenuti in capo alle imprese, che applicano i CCNL del 10/07/2016 e 06/12/2016, interessate da avvicendamento nell'appalto cui consegua un passaggio di personale in modo da conseguire la ripartizione dei suddetti oneri in proporzione ai periodi di rispettiva titolarità del rapporto di lavoro. Ciò nell'ambito della negoziazione prevista dal presente Accordo al punto c) e tenendo conto delle previsioni in tema di clausole sociali e contratti collettivi di riferimento che saranno previste dall'emananda legislazione in tema di contratti pubblici.

Gli importi sono al netto degli importi corrisposti a titolo di E.C.E. (Elemento di Copertura Economica).

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori